

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 24 novembre 2017)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 165/2017 concernente “Disciplina degli interventi regionali in materia di educazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia” nel testo presentato dai proponenti;

Udita la proposta della relatrice Romina Gualtieri nella seduta n. 29 del 24 novembre 2017;

Condivisa la proposta di parere della relatrice e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole.

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

Si ritiene necessaria la riformulazione dell'articolo 5 al fine di evitare la sovrapposizione di attribuzioni con le funzioni del Comitato di cui all'articolo 7.

Il Presidente
Augusto Curti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 165/2017, ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Giacinti, Volpini, Urbinati, Busilacchi, Micucci, concernente "Disciplina degli interventi regionali in materia di educazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia", nel testo presentato dai proponenti;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Diego Mancinelli sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 7 novembre 2017;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 10 novembre 2017;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

- a) all'articolo 2, comma 3, lettera e) dopo le parole "soggetti del Terzo settore" sono aggiunte le seguenti: "e Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro Regionale l.r. 14/2009";
- b) all'articolo 2, comma 3, lettera f) le parole "e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori" sono sostituite dalle seguenti: " , che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori e che si avvalgono di figure professionali di comprovata esperienza in particolare nell'area dei minori, dei diritti e della legalità";
- c) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole "in materia di" la parola "istruzione" è sostituita dalla seguente: "Servizi sociali";

- d) all'articolo 5, comma 2, le parole "associazionismo del settore" sono sostituite dalle seguenti: "Terzo Settore";
- e) all'articolo 6 nel titolo le parole "Mese di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia" sono sostituite dalle seguenti: "Mese di prevenzione e di contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia";
- f) all'articolo 6, al comma 1 le parole "Mese di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia" sono sostituite dalle seguenti: "Mese di prevenzione e di contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia";
- g) all'articolo 6, al comma 2 le parole "educazione ai nuovi media" sono sostituite dalle seguenti: "prevenzione e di contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia";
- h) all'articolo 6, al comma 3 le parole "educazione ai nuovi media" sono sostituite dalle seguenti: "prevenzione e di contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia";
- i) all'articolo 7, al comma 3 dopo le parole "CORECOM" sono aggiunte le seguenti: "e soggetti del Terzo settore";
- j) all'articolo 7, al comma 3 dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:
"o bis) Ombudsman delle Marche;
o ter) Presidente del Comitato Regionale Consumatori Utenti (CRCU) o suo delegato."

Il Presidente
Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

In relazione alla presente proposta di legge si rileva che è sempre più necessario addivenire a politiche di contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, quindi si condivide lo spirito e la sostanza della stessa.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

- a. all'articolo 2, comma 3, lettera e) dopo le parole "soggetti del Terzo settore" sono aggiunte le seguenti: "e Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro Regionale l.r. 14/2009";
- b. all'articolo 2, comma 3, lettera f) le parole "e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori" sono sostituite dalle seguenti: ", che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori e che si avvalgono di figure professionali di comprovata esperienza in particolare nell'area dei minori, dei diritti e della legalità";
- c. all'articolo 2, comma 4, dopo le parole "in materia di" la parola "istruzione" è sostituita dalla seguente: "Servizi sociali";
- d. all'articolo 5, comma 2, le parole "associazionismo del settore" sono sostituite dalle seguenti: "Terzo Settore";
- e. all'articolo 6 nel titolo le parole "Mese di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia" sono sostituite dalle seguenti: "Mese di prevenzione e di contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia";
- f. all'articolo 6, al comma 1 le parole "Mese di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia" sono sostituite dalle seguenti: "Mese di prevenzione e di contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia";
- g. all'articolo 6, al comma 2 le parole "educazione ai nuovi media" sono sostituite dalle seguenti: "prevenzione e di contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia";
- h. all'articolo 6, al comma 3 le parole "educazione ai nuovi media" sono sostituite dalle seguenti: "prevenzione e di contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia";
- i. all'articolo 7, al comma 3 dopo le parole "CORECOM" sono aggiunte le seguenti: "e soggetti del Terzo settore";
- j. all'articolo 7, al comma 3 dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:
"o bis) Ombudsman delle Marche;
o ter) Presidente del Comitato Regionale Consumatori Utenti (CRCU) o suo delegato."

Il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Il Comitato per il controllo valutazione delle politiche nella seduta del 15 febbraio 2018;

Vista la pdl 44 (Contrasto al fenomeno del bullismo ed alle sue varianti);

Vista la pdl 165 (Disciplina degli interventi regionali in materia di educazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia);

Considerato che la I commissione consiliare permanente nella seduta del 22 gennaio 2018 ha abbinato le proposte suddette scegliendo come testo base la pdl 165;

Ritenuto opportuno esprimersi sul testo base;

Visto l'articolo 42 del regolamento interno;

Udita la relatrice Leonardi;

Delibera di esprimere

parere favorevole sulla clausola valutativa di cui all'articolo 8 del testo base e sulle disposizioni ad essa strettamente connesse con le seguenti osservazioni:

- 1) appare opportuno specificare gli indicatori di risultato attesi dai progetti e dalle azioni previste dalla legge; prevedere che anche le azioni effettuate dal Corecom nonché dagli altri organismi di garanzia ai sensi della legge siano rendicontate all'Assemblea legislativa al fine di valutarne in maniera complessiva l'efficacia;
- 2) si ritiene, inoltre, utile che la rendicontazione effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 contenga informazioni in ordine sia alla mappatura delle azioni e dei servizi comunque presenti nel territorio regionale, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati finanziati dalla legge sia alla creazione della rete territoriale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nelle politiche indicate dalla legge stessa;
- 3) sembra, infine, opportuno allocare presso il Consiglio regionale la funzione di divulgazione dei risultati della valutazione, tenuto conto che l'attuazione della legge è effettuata anche dagli organismi di garanzia;
- 4) per quanto evidenziato ai punti precedenti si invita la I commissione assembleare permanente:
 - a) a riformulare l'articolo 8 della proposta nella seguente maniera:

“Art 8 - Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all' Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) gli interventi, iniziative ed i progetti realizzati, specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, il grado di raggiungimento degli stessi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
- b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
- c) le attività, i servizi di educazione, di prevenzione, di contrasto dei fenomeni previsti da questa legge, comunque presenti sul territorio nonché dei servizi di presa in carico dei soggetti coinvolti nelle dinamiche del bullismo, cyberbullismo, sexting e pedopornografia, sulla base del monitoraggio effettuato dal Comitato di cui all' articolo 7;
- d) le specifiche modalità di costituzione della rete territoriale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nella realizzazione delle politiche indicate da questa legge e i soggetti che vi aderiscono;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
- f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi previsti dal Piano per le politiche integrate per l'educazione, la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, di cui all'articolo 2, con quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo.

2. Acquisita la relazione indicata al comma 1 nonché la relazione degli organismi di garanzia di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), l'Assemblea legislativa valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, del sexting, della cyberpedofilia nonché della diffusione di notizie false e messaggi di odio.

3. L'Assemblea legislativa provvede inoltre a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolte.”;

b) a sostituire la lettera lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 con la seguente:

“f) le modalità di presentazione dei progetti e di attuazione delle azioni previste alla lettera b) che devono contenere:

- 1) l'individuazione degli specifici risultati attesi con riguardo in particolare al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
 - 1.1) maggiore consapevolezza dei fenomeni del bullismo, cyber bullismo, sexting e pedopornografia, delle loro dinamiche, rischi e conseguenze;
 - 1.2) emersione dei fenomeni indicati al punto 1.1;
 - 1.3) diminuzione dei comportamenti a rischio nei casi di sexting e pedopornografia;
 - 1.4) cessazione delle dinamiche del bullismo, cyberbullismo laddove presenti e regressione dei fenomeni;

2) la metodologia di verifica del raggiungimento dei risultati indicati al punto 1), scelta sulla base delle indicazioni contenute nel piano.”;

c) ad inserire dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 la seguente lettera “f bis) le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alle verifiche effettuate ai sensi del punto 2) della lettera f);

d) ad introdurre il seguente comma all'articolo 5:

“2 bis. La relazione del Corecom di cui all'articolo 4 della 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) contiene la specifica indicazione delle attività svolte ai sensi di questo articolo e dei risultati conseguiti con particolare riferimento agli obiettivi di educazione all'uso dei media, al riconoscimento delle notizie false e di odio e alle modalità per evitarne la diffusione.”.

Il Presidente

Gianluca Busilacchi

Relazione tecnico finanziaria

sulla **proposta di legge n. 165** - Disciplina degli interventi regionali in materia di educazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia e sulla **Proposta di legge n. 44** - Contrasto al fenomeno del bullismo ed alle sue varianti.

abbinate ai sensi dell'art. 89 del R.I.

Testo unificato

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO, DEL CYBERBULLISMO, DEL SEXTING E DELLA CYBERPEDOFILIA

Art. 1 *(Finalità)*

L'articolo descrive i principi e le finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 *(Piano delle politiche regionali integrate di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia)*

L'articolo individua i contenuti del piano per le politiche oggetto del provvedimento e ne indica le procedure di approvazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 *(Interventi)*

L'articolo indica gli interventi per i quali viene prevista la concessione di contributi.

Effetti finanziari: per l'annualità 2018 la spesa è compresa nei limiti dell'autorizzazione disposta all'articolo 10 stabilita in euro 60.000,00.

Art. 4 *(Soggetti beneficiari)*

L'articolo indica i beneficiari.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 5 *(Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia)*

L'articolo istituisce il comitato.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la partecipazione alla Commissione avviene a titolo gratuito.

Articolo 6

(Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7

(Giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia)

Le iniziative indicate nell'articolo vengono realizzate con quota parte della spesa autorizzata all'articolo 10.

Articolo 8

(Clausola valutativa)

Invarianza: l'articolo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9

(Disposizioni transitorie)

L'articolo indica la procedura per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per l'anno 2018.

Considerati i tempi amministrativi per la definizione degli atti di programmazione, con questa disposizione si rende utilizzabile l'importo di euro 60.000,0, autorizzato all'articolo 10, entro l'annualità di riferimento.

Articolo 10

(Norma finanziaria)

L'articolo autorizza i limiti massimi di spesa per l'anno 2018 in euro 60.000,00 rinviando alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive, trattandosi di spesa a carattere continuativo non obbligatoria,

Effetti finanziari: per l'anno 2018 spesa autorizzata è pari ad euro 60.000,00, la copertura è assicurata da equivalente riduzione dello stanziamento della missione 1 programma 03 come specificato nella tabella seguente:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione / Programma / capitolo	spesa prevista dalla legge 2018	spesa prevista dalla legge 2019	spesa prevista dalla legge 2020	missione/progrmma/capitolo	descrizione	competenza 2018	competenza 2019	competenza 2020
Missione 4 /programma 02 capitolo da istituire	60.000,00	con legge di bilancio	con legge di bilancio	Missione 1/programma 03/ capitolo 2010310011	fitto locali	374.751,19		

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	<p><i>La legislazione comunitaria in materia di tutela dei dati personali si applica anche agli atti di bullismo attraverso internet, telefono e ogni mezzo di comunicazione. In queste norme si prevedono sanzioni anche per gli atti che comportano il furto d'identità e atti persecutori.</i></p> <p><i>Il Garante europeo della protezione dei dati personali ha sottolineato come tale normativa può essere efficacemente applicata per proteggere le persone dagli atti di cyberbullismo.</i></p> <p><i>Il parlamento europeo con la "Risoluzione del parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica" in tema di prevenzione invita la commissione e gli stati membri ad avviare una campagna di sensibilizzazione che miri a responsabilizzare i minori e a sostenere i genitori, i tutori e gli educatori nella comprensione e nella gestione dei rischi online e sottolinea che le campagne di sensibilizzazione devono essere accompagnate da programmi educativi finalizzati ad un utilizzo consapevole degli strumenti informatici.</i></p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	<p><i>L'atto normativo si inserisce nel tema della promozione dei valori di civiltà e di rispetto dell'individuo individuando misure idonee a favorire la conoscenza dei fattori sociali che incidono sui fenomeni oggetto della legge. Le iniziative poste in essere sono di carattere educativo e di sostegno, ed appaiono rientrare nella competenza residuale della Regione nel rispetto dei principi dell'art. 117 della Costituzione.</i></p> <p><i>La norma appare coerente con le disposizioni della legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".</i></p>

Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	<i>Il provvedimento applica gli artt. 3 e 5 dello Statuto regionale.</i>
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	<i>Il provvedimento prevede il coordinamento con i programmi degli Organismi regionali di garanzia indicati nella l.r. 30/2016. Per la composizione del Comitato sono individuati rappresentanti degli organismi istituiti con l.r. 8/2001; l.r. 24/2011; l.r. 13/2009 e l.r. 30/1998.</i>
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	<i>Il testo unificato approvato dalla Commissione scaturisce dall'esame delle pdl 165 e 44 abbinata.</i>